

## Indennità Aggiuntiva e Ulteriore Detrazione (Legge n. 207/2024 art. 1 c.4-9)

La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuta ai dipendenti:

- un'indennità esente, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, per reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un'ulteriore detrazione per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro

A tal fine:

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Azienda/Ente \_\_\_\_\_

consapevole che:

- ✓ il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente l'indennità aggiuntiva applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari a:
  - 7,1% su reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro
  - 5,3% su reddito da lavoro dipendente fino a 15.000 euro
  - 4,8% su reddito da lavoro dipendente superiore a 15.000 euro.
- ✓ la percentuale è individuata sulla base del reddito di lavoro dipendente rapportato all'intero anno e deve essere applicata sull'imponibile di ciascun mese;
- ✓ il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente l'ulteriore detrazione il cui importo è modulato in base al reddito;
- ✓ l'ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro ed è riconosciuta per 12 mesi;
- ✓ il sostituto verifica in sede di conguaglio fiscale la spettanza e se non spettante provvede al relativo recupero. In caso di conguaglio di fine anno qualora l'importo da recuperare sia superiore a 60 euro il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
- ✓ nel reddito complessivo e nel reddito di lavoro dipendente devono essere considerate:
  - la quota esente del reddito agevolato per docenti e ricercatori art. 44 DL 78/2010
  - la quota esente del regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 147/2015
  - la quota esente del nuovo regime agevolato degli impatriati D.Lgs. 209/2023.Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze;

richiede che l'Indennità Aggiuntiva o l'Ulteriore Detrazione introdotta dalla Legge n. 207/2024:

- NON venga APPLICATA
- venga APPLICATA solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

solo in caso di precedente richiesta di revoca:

- venga APPLICATA secondo la normativa vigente
- venga APPLICATA solo in sede di conguaglio fiscale (al 31/12 o alla cessazione del rapporto di lavoro)

Laddove il contribuente non ravvisi i presupposti per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva o dell'ulteriore detrazione deve darne relativa comunicazione all'azienda.

e/o comunica che:

- percepirà presuntivamente nell'anno in corso ulteriori redditi complessivi (aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda e da rapporti precedenti dichiarati nelle Certificazioni Uniche), pari a \_\_\_\_\_ euro. A tal fine chiede che ne venga tenuto conto ai fini del riconoscimento del beneficio.

A seguito di tale dichiarazione, il/la sottoscritto/a è altresì consapevole che si provvederà, ove necessario, a recuperare, secondo norma, il credito non dovuto già eventualmente erogato a titolo di Indennità Aggiuntiva o Ulteriore Detrazione entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Data

Firma del dipendente

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Regolamento UE n. 2016/679)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.